

## **Intervento del Professor Giorgio Meo, in rappresentanza di Assogestioni, all'Assemblea di Banca Fideuram del 22 aprile 2004**

Sono Giorgio Meo e parlo a nome dell'Assogestioni.

L'Assogestioni è l'Associazione italiana del risparmio gestito e riunisce e rappresenta tutte le SGR e SICAV italiane, nonché un numero cospicuo di SIM, banche ed assicurazioni, oltre ad alcuni intermediari finanziari stranieri. Il patrimonio gestito dalle sue Associate ammonta a circa 900 miliardi di euro.

Tra le sue finalità statutarie l'Assogestioni ha quella di "assumere la rappresentanza degli interessi degli Associati, curandone la promozione e la tutela", nonché di "promuovere le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari" e "ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori". E' nell'intento di adempiere a questi suoi compiti che l'Assogestioni interviene nelle assemblee delle maggiori società italiane quotate.

L'Assogestioni rileva lo statuto della Società contiene (art. 8) una previsione per la legittimazione all'intervento dei soci in assemblea che non sarà, dal 1 ottobre p.v., più in linea con la normativa vigente, in quanto prevede un termine di deposito preventivo dei titoli pari a 5 giorni. L'Assogestioni auspica che in sede di futuro adeguamento delle disposizioni statutarie alla riforma venga eliminata del tutto la previsione di tale deposito preventivo, al fine di permettere la partecipazione all'assemblea senza necessità di deposito preventivo delle certificazioni.

Si auspica altresì che in tale occasione siano introdotte le seguenti previsioni (peraltro già indicate nella lettera inviata dall'Assogestioni a tutte le società del Mib30 il 31 marzo 2003), le quali risultano per di più in linea con gli interventi per la tutela del risparmio elaborati e proposti proprio in questi giorni dai diversi schieramenti politici alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, e cioè:

1. voto di lista per elezione amministratori. Riteniamo infatti che nelle società in cui le figure degli amministratori cc.dd. di minoranza sono state introdotte e sperimentate in base al disposto dell'art. 4 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994 n. 474, essi abbiano dato senz'altro buona prova, anche in relazione alla esigenza sempre più diffusamente avvertita che l'organo di amministrazione rappresenti un luogo di composizione dei diversi interessi facenti capo alle più significative componenti la compagine sociale.
2. presidenza collegio sindacale alla minoranza. Ciò al fine di accentuare l'esigenza già peraltro chiaramente avvertita dal TUF (cfr. art. 148, comma 2), di aumentare l'efficienza delle funzioni di controllo e di sorveglianza demandate a quell'organo.

In aggiunta sarebbe apprezzato che il Consiglio di amministrazione volesse, in vista dei futuri appuntamenti assembleari, attentamente valutare l'opportunità di proporre alla assemblea dei soci la ulteriore seguente modificazione statutaria:

3. abbassamento dell'attuale quorum dal 3% all'1% per la presentazione delle liste finalizzate all'elezione dei componenti il collegio sindacale. In ragione della ampia capitalizzazione della società, la soglia percentuale dell'uno per cento appare rappresentare una partecipazione sufficientemente qualificata e, al contempo, più aderente alla realtà dei possessori azionari detenuti mediamente da azionisti non di controllo. E' questo, del resto, il limite legislativamente fissato per le società pubbliche che sono state privatizzate.

Appreziamo l'attenzione prestata dalla società nell'applicazione delle disposizioni del codice di autodisciplina delle società quotate. Le informazioni contenute nelle relazioni e nella documentazione relative alla *corporate governance* della società risultano dettagliate e complete. Da esse è possibile verificare la frequenza e la partecipazione alle riunioni del consesso amministrativo e di controllo nonché dei comitati istituiti all'interno del consiglio di amministrazione.

Vogliamo tuttavia approfondire i seguenti aspetti.

1. La Società ha previsto un comitato per la remunerazione in cui non figura alcun amministratore indipendente. Questo ci sembra un punto seriamente da riconsiderare, prevedendo una composizione più in grado di riflettere le diverse istanze, anche dei soci minoritari, e più adatta a controllare il rispetto della congruità dei sistemi di remunerazione rispetto ai risultati raggiunti e ai livelli di mercato.
2. La Società ha deciso di non istituire all'interno del consiglio di amministrazione un comitato per le nomine in quanto le proposte di nomina, complete di CV del candidato, sono di regola depositate con anticipo (10 gg.) presso la sede sociale. Si domanda se, insieme al mantenimento di tale prassi virtuosa, non possa forse giovare anche la valutazione preventiva delle proposte fatta da un tale comitato, che assuma magari anche la competenza sulla determinazione delle remunerazioni.
3. Per quanto infine riguarda il comitato *auditing*, composto anche dai due componenti indipendenti, si chiede di valutare l'opportunità di affidare la presidenza a uno di tali componenti, così da aumentare la possibilità per i rappresentanti indipendenti di intervenire sull'ordine dei lavori.
4. Si chiede se sia previsto l'inserimento, nella sezione dedicata alla *corporate governance* del sito internet della Società, del manuale per la gestione delle operazioni con parti correlate, cui pure si fa riferimento nella relazione annuale sul sistema di *corporate governance*.
5. Il piano varato nel 2003 prevede la scadenza del *vesting period* già dal 1 giugno 2004: come è stata valutata l'adeguatezza temporale per tale periodo di non esercitabilità delle opzioni?

Vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte che mi darete.